



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PARRI - VIAN"

Strada Lanzo,147/11 - 10148 Torino - Tel. 011/01166888 - C.M. TOIC8BR003 - C.F. 97820130017 - Cod. Univoco UFUVHT
e-mail: TOIC8BR003@istruzione.it - PEC: TOIC8BR003@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 038

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
ALLE FAMIGLIE
AI FORNITORI / ENTI ESTERNI

Torino, 11 settembre 2021

Oggetto: Estensione certificazione verde Covid-19 "Green pass"

Si comunica che il 10 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 122. Ai sensi dell'art. 1 comma 2

"Fino al 31 dicembre 2021 [...] chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche [...] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti".

Dal momento che i decreti legge hanno efficacia dal giorno seguente la pubblicazione in Gazzetta, a far data da oggi sabato 11 settembre non solo il personale scolastico ma anche, a puro titolo di esempio, genitori, fornitori, manutentori, educatori ecc potranno entrare solo dopo aver verificato il possesso e la validità del green pass recandosi, come prima cosa, alla guardiola di ingresso del plesso dove un collaboratore o altro delegato del d. s. è in possesso di dispositivo con la app ufficiale di verifica. All'occorrenza, può essere richiesto un documento di identità. Ai trasgressori si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge (multa da 400 a 1000 euro).

Si ricorda che la certificazione verde è rilasciata dopo:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose **da 15 giorni**;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti (nota bene: non è utile la semplice esibizione di tampone negativo, ma occorre esibire il green pass valido 48 ore rilasciato a seguito di tampone negativo);
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Ai sensi del successivo comma art. 1 comma 3: *"La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute".*

Per essere valide, le eventuali certificazioni di esenzione pertanto dovranno **tassativamente** contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105";
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____" (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio - Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Si prega di evitare inutili discussioni con il personale addetto al controllo e si confida in una fattiva collaborazione.

Il dirigente scolastico
dott. Giampaolo Squarcina
firmato digitalmente